

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2881

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SANTUZ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FORMICA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(CIRINO POMICINO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201,  
recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uf-  
fici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in  
concessione della Lombardia

---

*Presentato il 16 giugno 1988*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — La vicenda giudiziaria che ha investito l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano ha sottratto di colpo a quell'ufficio 58 unità cioè circa il 50 per cento dell'organico e l'80 per cento delle unità abilitate alla funzione di operatore e di esaminatore.

Per fronteggiare la situazione l'Amministrazione ha disposto alcuni trasferimenti e ha accelerato alcune procedure di assunzioni in corso riuscendo a garantire la presentazione in servizio, presso l'ufficio provinciale di Milano, di 45 unità cui devono aggiungersi altre 14 unità provvisoriamente distaccate dalla gestione dei laghi.

Se numericamente i vuoti determinatisi sono stati colmati, qualitativamente (cioè sotto il profilo delle professionalità) resta tuttora una notevole carenza in particolare di direttivi tecnici e amministrativi e di elementi della *ex* carriera di concetto (geometri, periti, ragionieri).

L'Amministrazione sta cercando di ovviare a tale carenza con il massiccio invio in missione a Milano di personale specializzato.

A prescindere dalle resistenze che l'Amministrazione incontra e presso le organizzazioni sindacali e presso i singoli (dovute all'oggettivo disagio connesso alla esiguità del trattamento di missione e alla difficoltà di corrispondere anticipi adeguati) vi è da osservare che tale operazione, che sta durando da diversi mesi e che dovrebbe protrarsi ancora per

lungo tempo, determina situazioni di crisi negli altri uffici dell'Amministrazione.

Infatti sia che le unità da inviare in missione vengano prelevate da altri uffici provinciali della regione Lombardia sia che vengano individuate in uffici di altre regioni, si finisce con il determinare, stante la generale carenza degli organici, ritardi operativi o pesanti arretrati presso altre sedi.

Per ovviare il più rapidamente possibile alla situazione descritta e tenuto conto che le procedure concorsuali in corso non consentiranno assunzioni delle categorie carenti se non in tempi lunghi, si provvede con l'unito decreto-legge che prevede l'assunzione straordinaria in soprannumero per la regione Lombardia di 200 unità ripartite tra le professionalità più carenti.

La copertura finanziaria del costo dell'operazione, stimato esattamente in 3 miliardi e 800 milioni all'anno, è garantita dall'aumento di una sola tariffa (quella relativa alla voce n. 3 della tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870) che sale da lire 10.000 a lire 12.000. Con tale aumento è prevista una maggiore entrata annua per l'erario di lire 8 miliardi.

\* \* \*

L'unito decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 -  
legge finanziaria 1988).

**SPESE.**

Si tratta di sole spese di personale. Per ogni livello sono stati determinati l'attuale stipendio iniziale, maggiorato di indennità integrativa speciale, nonché conteggiati il compenso incentivante, sulla base di 260 giornate annue di presenza, e un compenso medio per lavoro straordinario sulla base di 50 ore annue. Sono stati computati infine gli oneri riflessi a carico dello Stato.

I dati sono riportati in milioni di lire nel prospetto allegato SEZ. I - 1. I totali per livello e il totale generale sono nello stesso prospetto.

Nelle schede si è ipotizzato un incremento annuo del 3,5 per cento per il 1989 rispetto al 1988 e successivamente, e sino al 1993, del 3 per cento (percentuali adottate in sede di previsione per il triennio 1989-1991).

Per il primo anno si è ipotizzata l'assunzione di 200 unità per sei mesi.

Prudenzialmente non si è tenuto conto del minore onere attualmente sostenuto per trasferte a Milano.

**COPERTURA.**

Si è ipotizzato il ritocco della tariffa n. 3 inserita nella tabella 3 allegata alla legge 870/1986, per un tipo specifico di operazione tecnica, attualmente prevista in lire 10.000 che dovrebbe essere elevata a lire 12.000 con un aumento di lire 2.000. Poiché le operazioni tecniche relative sono stimabili in 4.000.000 per anno, l'incremento complessivo è di lire 8.000 milioni annui.

Si è ipotizzato per gli anni seguenti un incremento di lire 240 milioni/anno per presumibile aumento di operazioni.

Nel primo anno (1988) si è supposto l'aumento di tariffa dal 1° luglio.

La specifica delle entrate è inserita nella SEZ. II dell'allegato prospetto.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione tecnica sulla definizione delle spese e della relativa copertura del decreto-legge concernente assunzioni straordinarie in soprannumero per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione si forniscono le seguenti precisazioni.

L'andamento delle entrate affluite sul conto corrente n. 9001 intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato, a partire dal 1983, il seguente:

1983 .....	Lire	29.242.280.439
1984 .....	»	29.721.777.640
1985 .....	»	29.047.232.061
1986 .....	»	30.209.900.623
1987 .....	»	118.143.690.918
1988 .....	»	62.424.060.198 (fino a maggio compreso)

Va però osservato che su tale conto corrente affluiscono i versamenti relativi a diversi tipi di operazioni tra cui quelle del punto 3 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Negli anni 1985 e 1986, cioè gli anni immediatamente precedenti l'entrata in vigore della legge 870, le operazioni di cui alla voce 3 sono state oltre 4.100.000 dando luogo (la tariffa era allora di 3.000 lire) ad un'entrata di circa 12 miliardi e 500 milioni per anno).

Nell'anno 1987 le medesime operazioni sono state quasi 4.250.000 dando luogo (tariffa aumentata dalla legge n. 870 a 10.000 lire) ad un'entrata di oltre 42 miliardi.

L'andamento del 1988 fino a maggio compreso fa registrare un aumento percentuale del numero di operazioni poco superiore al 3 per cento; è pertanto legittimo prevedere che il numero globale di operazioni sarà nell'anno 1988 quasi di 4.400.000.

Tuttavia nelle previsioni fatte si è avuta comunque la cautela di attenersi al valore minimo di 4.000.000 di operazioni senza quindi tener conto né del maggior valore raggiunto negli anni più recenti né del costante aumento percentuale.

Nell'ipotesi fatta (4 milioni di operazioni) un aumento di lire 2.000 concernente la voce 3 porta quindi ad un aumento delle entrate di 8 miliardi per anno: per gli anni successivi è stato calcolato un incremento del 3 per cento (pari a 240 milioni).

Non si è infine tenuto conto, nel valutare l'ammontare delle entrate del punto 6 dell'articolo 19 della legge n. 870/1986 che prevede una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per le operazioni richieste con carattere d'urgenza e che in media si concretizzano nel 20 per cento annuo di tutte le operazioni effettuate.

## SEZIONE I - ANALISI SPESA

(Dati in milioni di lire - importi lordi annui)

	Stip. + 13 <sup>o</sup>	Indennità integrati- va speciale	Incenti- vazione	Straordi- nario	Oneri	TOTALE	Unità di personale (a regime)	Totale spese
	1	2	3	4	5	6=1+..+5	7	8=6×7
Liv. VII	9.1	11.5	0.7	0.6	2.5	24.4	50	1.220
	7.8	11.4	0.6	0.6	2.4	22.8	75	1.710
Liv. VI ..	6	11.4	0.5	0.5	2.2	20.6	45	927
Liv. IV ..	4.7	11.3	0.4	0.5	2.1	19	30	570
Liv. II ...							200	4.427

Incremento spese per anno 1989 rispetto 1988 ..... 3,5 per cento.

Incremento spese per anni successivi ..... 3 per cento.

Per l'anno 1988 assunzione di 200 unità complessive per 6 mesi. Quindi onere pari alla metà di lire 4.427 mil. (arrotondata a lire 2.215 milioni). Negli anni successivi conteggiate 200 unità per anno intero.

## SEZIONE II - ANALISI ENTRATA

Aumento tariffario di lire 2.000 per le operazioni specificate nella voce n. 3 della tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 che passa quindi da lire 10.000 a lire 12.000.

Per ogni anno a partire dal 1989 incremento nel numero operazioni e della tariffa corrispondente al 30 per cento della maggiore entrata iniziale, quindi incremento di entrate pari a lire 240 milioni.

Nel 1° anno si è supposto che l'aumento decorra dal 1° luglio 1988.

## DISEGNO DI LEGGE

—  
ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 15 giugno 1988, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988.*

**Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia ed in particolare dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Considerato che le indilazionabili esigenze di funzionamento dei citati uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non consentono di attendere l'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870 del 1986, ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unità di personale in tempi estremamente ridotti;

Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso alle liste di collocamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.

#### ARTICOLO 2.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono così ripartite:

a) n. 35 unità della ex carriera direttiva tecnica (7<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso del diploma di laurea in ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio della professione;

b) n. 15 unità della ex carriera direttiva amministrativa (7<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

c) n. 50 unità della ex carriera di concetto tecnico (6<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso del diploma di geometra, o di perito industriale o di maturità scientifica;

d) n. 25 unità della ex carriera di concetto amministrativa (6<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso del diploma di ragioneria o di maturità classica;

e) n. 45 unità della ex carriera esecutiva (4<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1<sup>o</sup> grado;

f) n. 15 unità della ex carriera ausiliaria (2<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare;

g) n. 15 operai comuni (2<sup>a</sup> qualifica funzionale) in possesso della licenza di scuola elementare.

#### ARTICOLO 3.

1. Le 200 unità di personale di cui all'articolo 1 sono assunte in soprannumero rispetto alla dotazione organica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui alla tabella 1 allegata alla legge 1<sup>o</sup> dicembre 1986, n. 870, e sono riassorbite annualmente con il 50 per cento delle vacanze che si verificano per cessazioni dal servizio nelle rispettive qualifiche funzionali dei contingenti di cui all'articolo 2.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ARTICOLO 4.

1. Le unità di personale da assumere in soprannumero sono assegnate ai vari uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella regione Lombardia, sulla base della seguente ripartizione:

Uffici periferici MCTC Lombardia	Carriera direttiva tecnica	Carriera direttiva amm.va	Carriera concetto tecnica	Carriera concetto amm.va	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Ruolo operai
Milano U.P. ....	20	8	35	15	25	11	10
Varese U.P. ....	1	1	2	1	3	—	—
Sondrio U.P. ....	1	—	1	1	—	—	—
Pavia U.P. ....	1	1	2	1	2	1	—
Mantova U.P. ....	1	—	—	1	1	—	—
Cremona U.P. ....	1	—	—	1	1	—	—
Como U.P. ....	1	1	1	1	2	1	1
Brescia U.P. ....	1	1	2	—	2	1	—
Bergamo U.P. ....	1	—	1	1	2	—	1
USTIF Milano ....	3	1	3	1	3	1	1
C.P.A. Milano ....	2	2	3	1	3	—	1
C.P.A. Brescia ....	2	—	—	1	1	—	1
Totale ...	35	15	50	25	45	15	15

## ARTICOLO 5.

1. Il personale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo 2, comma 1, previa dichiarazione sottoscritta dagli interessati sul possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive ex carriere, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

2. Ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione formula distinte graduatorie, secondo la ripartizione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2, comma 1, degli iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali di ciascuna provincia.

3. Il personale di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 2, comma 1, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, è assunto in prova, nella qualifica iniziale delle rispettive

ex carriere e nella qualifica di operaio comune, dalle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite richiesta numerica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di destinazione.

4. Qualora entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le liste di collocamento di cui al comma 3 non fossero operanti si fa ricorso alle liste di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con le procedure previste dal comma 1.

5. La selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, è sostituita dall'esame di idoneità di cui all'articolo 6.

6. L'assunzione in servizio, la nomina e l'accertamento dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego avvengono ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

#### ARTICOLO 6.

1. Entro 6 mesi dall'immissione in servizio il personale assunto in prova ai sensi del presente decreto deve essere sottoposto ad un esame di idoneità le cui modalità sono successivamente stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Il mancato superamento dell'esame di idoneità, di cui al comma 1, comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro e la sostituzione degli inidonei con le modalità previste dall'articolo 5. In tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla risoluzione del rapporto di lavoro vengono comunque compensate come prestazioni di fatto.

3. Al personale che avrà superato l'esame di idoneità si applica l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di prova decorre comunque dalla data di presentazione in servizio.

#### ARTICOLO 7.

1. I concorsi di attuazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le *ex* carriere direttive e di concetto, i cui bandi non sono ancora pubblicati, ivi compresi quelli per i posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'espletamento delle procedure concorsuali di cui agli articoli 4 e 8 della citata legge n. 870 del 1986, si svolgono, per quanto riguarda le prove scritte, tramite una o più prove attitudinali articolate in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397.

## ARTICOLO 8.

1. Il personale assunto ai sensi del presente decreto deve permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno 8 anni, decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

## ARTICOLO 9.

1. È aumentata da lire 10.000 a lire 12.000 la tariffa prevista nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per le operazioni di cui al punto 3), relative a visite e prove di veicoli prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.

## ARTICOLO 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.215 milioni per l'anno 1988, in lire 4.582 milioni per l'anno 1989 ed in lire 4.718 milioni per l'anno 1990, si provvede per gli anni 1988 e successivi con il maggiore gettito di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1988.

## COSSIGA

DE MITA — SANTUZ — GAVA — FANFANI  
— AMATO — FORMICA — CIRINO PO-  
MICINO.

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.